

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1715

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(NENNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(RESTIVO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA  
(GUI)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(MANCINI GIACOMO)

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per l'approvvigionamento idrico del comune di Mentone, conclusa a Parigi il 28 settembre 1967

*Presentato alla Presidenza il 7 Luglio 1969*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il comune di Mentone, dovendo risolvere il problema della alimentazione cittadina in acqua potabile, si è già da vari anni orientato nella utilizzazione di acqua da emungere dal subalveo del Roja in territorio italiano, non avendo alternative per altre soluzioni economicamente accettabili.

Allo scopo di studiare tale possibilità e di salvaguardare le utenze italiane in atto e quelle prevedibili nei prossimi decenni, il Ministero dei lavori pubblici ha finanziato a suo tempo cospicui lavori per ricerche idrogeologiche nella valle del Roja, poco a monte della confluenza del torrente Bevera. In base ai risultati di tali ricerche, sono stati desunti gli elementi inclusi sul piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e stabiliti i limiti indicati

nella Convenzione italo-francese per l'approvvigionamento idrico del comune di Mentone, conclusa a Parigi il 28 settembre 1967.

Si formulano al riguardo le seguenti considerazioni.

Il fiume Roja ha un bacino imbrifero di chilometri quadrati 672, dei quali chilometri quadrati 593 circa in territorio francese e la residua parte in territorio italiano, verso la foce a Ventimiglia.

Il fiume Roja è particolarmente pingue di acque di provenienza alpina, e la sua portata media annua risulta di 13.640 litri al secondo, alla stazione di osservazione del servizio idrografico italiano posta ad Airole a 12 chilometri dalla foce.

Durante la magra estiva le portate non sono mai diminuite al disotto di 2.490 litri al

secondo e mediamente si sono mantenute sui 7.290 litri al secondo.

Considerato che il fabbisogno di Mentone è valutato in 400 litri al secondo e tenuto presente che le utenze italiane dal Roja, in atto o che prevedibilmente verranno richieste in futuro, sono valutabili in 5.200 litri al secondo, ne deriva che sino a portate di 5.600 litri al secondo sarà sempre possibile l'esercizio di tali utenze, ivi compresa quella di Mentone.

Per non creare condizioni preferenziali a favore di questa ultima utenza, è stato stabilito che, nei periodi in cui le acque fluenti del Roja dovessero diminuire al disotto di 5.600 litri al secondo, il volume di acqua ceduto a Mentone sarà ridotto proporzionalmente al *deficit* della portata complessivamente utilizzabile.

La suindicata condizione è intesa operante soltanto quando il *deficit* anzidetto comporrà una effettiva diminuzione dell'acqua derivata per le utenze italiane in atto in quell'epoca.

La concessione di acqua al comune di Mentone avverrà secondo le norme stabilite per le analoghe concessioni, riservate in particolare ai comuni italiani concessionari di acque pubbliche.

Trattandosi tuttavia di un comune straniero, gli viene fatto obbligo di eleggere domicilio in Italia e di depositare la somma di 10 milioni di lire presso la Cassa depositi e prestiti a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione.

Le caratteristiche delle opere con le quali verrà emunta ed addotta l'acqua a Mentone sono specificate negli articoli 3 e 4.

Il pompaggio è previsto dal subalveo del Roja, a quota di circa 30 metri sopra il livello del mare, nella zona in destra tra la confluenza del torrente Bevera e lo scarico dell'ultima centrale idroelettrica dell'ENEL.

Il comune di Mentone si impegna a costruire la stazione di pompaggio atta ad emungere oltre che i 400 litri al secondo da addurre a Mentone, altri 400 litri al secondo che mette a disposizione del comune di Ventimiglia, il quale dovrà a sua volta richiederne regolare e separata concessione. Di tali 400 litri al secondo destinati a Ventimiglia

100 litri al secondo verranno consegnati a quota 300-350 metri sopra il livello del mare, o lungo la condotta di adduzione al serbatoio previsto a tale quota.

Al comune di Ventimiglia non verrà gravata alcuna spesa per le opere di emungimento, mentre invece avrà a carico una aliquota della spesa di costruzione di adduzione al serbatoio di quota 300-350 proporzionalmente al quantitativo di acqua ed alla lunghezza della condotta utilizzata.

Il progetto di tutte le opere e delle eventuali varianti sarà predisposto dal comune di Mentone, d'accordo con quello di Ventimiglia.

Le opere verranno dichiarate di pubblica utilità e la loro costruzione urgente ed indifferibile ai sensi della legislazione italiana; la costruzione stessa, l'acquisizione dei terreni e le imposizioni di servitù di passaggio avverranno a cura e spese del comune di Mentone, salvo la integrazione di fondi da parte del comune di Ventimiglia per il disposto di cui alla lettera *b*) dell'articolo 4 della Convenzione.

Per l'esecuzione dei lavori è prevista la licitazione privata cui potranno concorrere ditte italiane e francesi, incluse in un elenco predisposto dai due comuni od approvato dall'ufficio del genio civile di Imperia.

La costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere, che saranno effettuati in conformità alle norme legislative e regolamentari italiane, saranno soggetti al controllo delle autorità amministrative italiane.

Appositi accordi saranno presi tra i due comuni interessati per l'esercizio degli impianti, previa approvazione delle autorità italiane competenti.

Gli aspetti daziari, doganali e fiscali relativi alla costruzione delle opere e alla loro gestione sono regolati agli articoli 9 e 10.

Il comune di Mentone sarà responsabile per la costruzione e l'esercizio delle opere e degli impianti e tenuto a risarcire ogni danno causato a terzi. A tal fine esso dovrà stipulare un'assicurazione con una compagnia italiana, di gradimento del Governo italiano, alla quale dovrà dare mandato di rappresentarlo e di liquidare i danni.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

È approvata la Convenzione tra l'Italia e la Francia per l'approvvigionamento idrico del comune di Mentone, conclusa a Parigi il 28 settembre 1967.

### ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 14 della Convenzione stessa.

**CONVENZIONE ITALO-FRANCESE  
PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO  
DEL COMUNE DI MENTONE**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese,  
nell'intento di favorire, mediante un'azione comune, il miglioramento dell'approvvigionamento idrico del Comune di Mentone,  
hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1.**

Il Governo italiano autorizza, alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti, la cessione di acqua del Roja alla Francia, per l'alimentazione del Comune di Mentone, in ragione della portata massima di 400 litri/sec. e ne garantisce il libero passaggio in Francia.

Nei periodi in cui la portata utilizzabile del Roja sarà inferiore a 5.600 litri/sec., il volume dell'acqua ceduta ai sensi del precedente comma sarà ridotto, per la durata di detti periodi, proporzionalmente al *deficit* della portata utilizzabile.

Resta tuttavia inteso che tale riduzione non sarà operante che a decorrere dal momento in cui il prelevamento integrale dei 400 litri previsti per Mentone richiedesse una riduzione del volume di acqua effettivamente derivata ed utilizzata dall'Italia.

**ARTICOLO 2.**

Il Governo italiano accorderà al Comune di Mentone, ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, un'apposita concessione, regolata dalla legislazione e dalla regolamentazione italiane in vigore in materia.

La durata della concessione sarà di settant'anni.

Alla sua scadenza, essa potrà essere rinnovata in conformità alla legislazione italiana in vigore a quell'epoca. Nel deliberare sulla domanda di rinnovo, dovrà essere assicurato al Comune di Mentone il trattamento riservato ai Comuni italiani concessionari di acque pubbliche.

Ai fini della concessione, il Comune di Mentone eleggerà domicilio in Italia. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, esso depositerà, presso la Cassa Depositi e Prestiti della Repubblica Italiana, una cauzione di 10 milioni di lire.

**ARTICOLO 3.**

Il prelevamento di cui è cenno al precedente articolo 1 sarà effettuato mediante pompaggio dal subalveo del fiume Roja a quota 30 circa al di sopra del livello del mare, a monte della confluenza del torrente Bevera ed a valle dell'ultima centrale idroelettrica del fiume Roia.

## ARTICOLO 4.

Il progetto esecutivo delle opere da porre a base della concessione dovrà essere predisposto tenendo conto delle seguenti disposizioni:

a) le opere di prelevamento ed il fabbricato nel quale sarà installato il materiale di pompaggio, dovranno consentire l'approvvigionamento idrico del Comune di Ventimiglia nella misura di 400 litri/sec., utilizzabili da detto Comune in forza di una separata concessione;

b) l'acqua destinata a Mentone, cioè 400 litri/sec., nonché quella destinata all'alimentazione della parte superiore del Comune di Ventimiglia, cioè 100 litri/sec. prelevati dal volume complessivo di 400 litri/sec. assegnati a detto Comune, sarà elevata e immessa in un serbatoio di carico situato nella regione di Gavi-Magliocca, ad una quota tra 300 e 350 metri al disopra del livello del mare. L'acqua sarà poi convogliata verso Mentone a mezzo di una condotta che passerà nelle vicinanze delle seguenti località: Carletti, Sealza, Roberti, Sgurra, Mortola Superiore, Ciotti.

Il Comune di Ventimiglia preleverà da questa condotta, nei punti da esso prescelti, i 100 litri/sec. sopra menzionati. Esso assumerà a proprio carico una parte delle spese di costruzione della condotta, che sarà proporzionata al quantitativo d'acqua derivato ed alla lunghezza della condotta utilizzata.

## ARTICOLO 5.

Il progetto di cui al precedente articolo, nonché qualsiasi modifica che venisse apportata al progetto stesso saranno predisposti dal Comune di Mentone d'accordo con il Comune di Ventimiglia.

## ARTICOLO 6.

La costruzione delle opere e l'acquisizione dei terreni e dei diritti di passaggio per la costruzione e l'esercizio delle opere stesse avverranno a cura ed a spese del Comune di Mentone, con riserva delle disposizioni di cui al precedente articolo 4 b).

Le opere di cui sopra verranno considerate di pubblica utilità e la loro costruzione verrà dichiarata urgente e indifferibile ai sensi della legislazione italiana in materia di acque pubbliche.

## ARTICOLO 7.

L'esecuzione delle opere e la fornitura dei relativi impianti e dei materiali necessari formeranno oggetto di licitazione privata. Le ditte italiane e francesi ammesse a parteciparvi saranno incluse in apposito elenco, predisposto di comune accordo dai due Comuni interessati ed approvato dall'Ufficio del Genio Civile competente territorialmente.

I lavori di costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere suddette saranno soggetti al controllo delle Autorità amministrative italiane; gli agenti incaricati di tale controllo potranno ispezionare liberamente gli impianti.

## ARTICOLO 8.

L'esercizio degli impianti di prelevamento e di adduzione dell'acqua dovrà essere attuato sulla base di appositi accordi tra i Comuni di Mentone e di Ventimiglia, soggetti all'approvazione delle Autorità italiane competenti.

ARTICOLO 9.

Per l'esecuzione dei lavori, nonché per la manutenzione, la riparazione e l'esercizio degli impianti costruiti dal Comune di Mentone, il Governo italiano si impegna:

a) a non riscuotere alcun dazio di importazione su tutti i materiali da costruzione, le materie prime ed il materiale tecnico originari e provenienti dalla Francia, per essere utilizzati durante i lavori o incorporati nelle opere;

b) a consentire l'importazione temporanea in Italia, in sospensione dei diritti doganali applicabili all'importazione, del materiale necessario all'esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e riparazione delle opere;

c) a permettere l'introduzione di materiali da costruzione, materie prime e materiali di impianto senza alcun divieto o restrizione economica di importazione.

Le Amministrazioni doganali dei due Paesi concorderanno le misure atte a semplificare le formalità di controllo e di garanzia relative alla temporanea importazione ed esportazione dei delli materiali.

ARTICOLO 10.

Le opere di cui alla concessione prevista dall'articolo 2 della presente Convenzione saranno assimilate sul piano fiscale, soltanto per quanto concerne la loro gestione, alle opere della stessa natura gestite dal Comune di Ventimiglia.

ARTICOLO 11.

Il Comune di Mentone sarà responsabile per la costruzione e l'esercizio delle opere e degli impianti previsti dalla presente Convenzione e sarà tenuto a risarcire i danni eventualmente causati a terzi.

A tal fine, esso stipulerà un'assicurazione con una compagnia italiana di gradimento del Governo italiano, alla quale dovrà dare mandato di rappresentarlo e di liquidare i danni.

ARTICOLO 12.

La costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere saranno effettuati in conformità alle norme legislative ed ai regolamenti in vigore in Italia.

ARTICOLO 13.

Le divergenze concernenti l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione, che non avranno trovato una soluzione per via diplomatica, saranno sottoposte ad arbitrato, su richiesta di una o dell'altra Parte.

Le Parti designeranno a questo scopo, di comune accordo, un arbitro, entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla domanda di una di esse. Se la designazione non potesse aver luogo nel periodo sopra indicato, l'arbitro verrà nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, su richiesta di una o dell'altra delle due Parti.

L'arbitro non potrà avere la nazionalità di alcuna delle due Parti.

ARTICOLO 14.

Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra l'adempimento delle procedure previste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. Essa avrà effetto dalla data dell'ultima di tali notifiche.

Fatto a Parigi il 28 settembre 1967 in due esemplari, in italiano e in francese, i cui testi fanno egualmente fede.

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*F.to:* GIOVANNI FORNARI

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA FRANCESE

*F.to:* HERVÈ ALPHAND